

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 154/CGF – RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2010**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA FINO AL 16.05.2010 CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED € 5000,00 DI AMMENDA SEGUITO GARA BITONTO/FRANCAVILLA DEL 24.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 25.1.2010)

La U.S. Bitonto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 25.1.2010 con la quale è stata irrogata la squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 16.5.2010 con gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l’ammenda di €5.000,00 “per avere i propri sostenitori, durante l’intera durata del secondo tempo, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di numerose pietre una delle quali, di grosse dimensioni al 48° minuto lo attingeva al capo cagionandogli una ferita con abbondante fuoriuscita di sangue e costringendo l’Ufficiale di gara ad abbandonare il terreno di gioco per essere condotto con ambulanza in ospedale ove i sanitari gli diagnosticavano ferita lacero contusa alla regione occipitale con stato ansioso reattivo ed applicavano sulla ferita due punti di sutura con prognosi di dieci gg. s.c.”.

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivo in quanto vi sarebbero state molteplici e significative circostanze attenuanti ignorate dal giudicante, quali l’opera di preparazione svolta dalla società ospitante con l’espressa e tempestiva richiesta e predisposizione di adeguato servizio di ordine pubblico, la fattiva ed incondizionata collaborazione con le forze dell’ordine e le altre Autorità competenti da parte della società al fine di identificare e perseguire gli autori dei comportamenti incriminati e il prodigarsi da parte dei dirigenti e in particolare del medico sociale nel soccorrere ed assistere l’Ufficiale di gara colpito. La ricorrente inoltre fa rilevare l’assenza di qualunque precedente sia specifico che generico in capo alla stessa al fine di ottenere una congrua riduzione delle sanzioni irrogate. A sostegno del ricorso adduce altresì precedenti giurisprudenziali.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Infatti non vi è motivo per riformare la decisione del Giudice Sportivo che appare congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dai sostenitori della società ricorrente, comportamento particolarmente grave che ha provocato lesioni significative all'Ufficiale di gara e che avrebbe potuto avere conseguenze anche più importanti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Bitonto Calcio di Bitonto (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA CON DIFFIDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. POZIELLO CIRO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. RAINONE PASQUALE,**
SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA FLEGREA/CASERTANA DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, osserva:

- con ricorso del 10 febbraio 2010, la società Bacoli Sibilla Flegrea ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per due gare effettive ai calciatori Pozziello Ciro e Rainone Pasquale, per espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, e l'ammenda di €1.500,00 e diffida alla stessa società, per comportamenti gravemente offensivi e minacciosi, da parte dei propri sostenitori, sempre all'indirizzo degli ufficiali di gara nel corso del secondo tempo ed alla fine della gara.

La ricorrente, pur non contestando i fatti, ha dedotto, che i propri tesserati hanno posto in essere un comportamento che, seppur offensivo, era da considerarsi di lieve entità.

Analoga motivazione è stata addotta a giustificazione dei comportamenti dei propri sostenitori, deducendo che le frasi, seppur spiacevoli e censurabili, rivolte dagli stessi verso la terna arbitrale, non erano di contenuto minaccioso né tantomeno intimidatorio.

Il reclamo non può essere accolto.

Quanto alla posizione dei due calciatori, i comportamenti posti in essere, dettagliatamente descritti nel rapporto arbitrale, integrano la fattispecie di cui all'art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. che determina l'applicazione della sanzione minima della squalifica per due gare effettive.

Congrue appaiono anche le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nei confronti della società per le reiterate azioni offensive, minacciose e intimidatorie poste in essere dai propri sostenitori.

Tali sanzioni sono state correttamente determinate dal Giudice Sportivo, anche in considerazione della recidiva reiterata per fatti precedenti che hanno sempre interessato la società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Bacoli (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.P.D. G.S. BOCA BARCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BONAZZI MICHELE SEGUITO GARA BOCA/CAMPEGINESE DEL 6.12.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. 29 del 20.1.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con Com. Uff. n. 25 del 16.12.2009, a seguito della sospensione disposta dall'Arbitro, per il venir meno delle condizioni di sicurezza, della gara Boca Barco/Polisportiva Campeginese del 6.12.2009 a causa di una grave rissa scatenatasi tra i calciatori delle squadre avversarie, poi estesa anche agli spettatori sugli spalti, irrogava pesanti sanzioni disciplinari come meglio descritte nella delibera impugnata.

L'Associazione romagnola, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale.

All'esito, l'organo di secondo grado, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'Arbitro deliberava di annullare la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui si infliggeva alla G.S. Boca Barco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e la squalifica per 3 giornate di gara inflitta ai calciatori Giavarini Matteo, Masoero Carlo, Lipani Fabio, Conforti Riccardo e di confermare nel resto il provvedimento gravato mandando alla Delegazione Provinciale di Parma l'incombente per la riprogrammazione della gara.

Ricorre a questa Corte la G.S. Boca Barco, limitatamente al capo della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonazzi Michele riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e domanda in via principale, l'annullamento della decisione relativamente alla sola sanzione inflitta al calciatore Bonazzi od in subordine, una sua congrua riduzione.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.P.D. G.S. Boca Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) e dispone l'addebito della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete